REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/71 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1971

relativo alla comunicazione dei dati riguardanti le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (4), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (7), in particolare l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 28,

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori sopraindicati stabiliscono che gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari alla loro applicazione ; che le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che, per assicurare l'applicazione nelle migliori condizioni delle disposizioni dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori sopraindicati per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di merci comprese negli allegati B o C del regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (9), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, è necessario instaurare un sistema d'informazione basato sulla comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione di taluni dati statistici ; che è opportuno che tali dati siano forniti anche per quanto riguarda i prodotti agricoli che beneficiano del regime di pagamento anticipato delle restituzioni istituito dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (10), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 913/71 (11) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali, del Comitato di gestione per le uova e il pollame, del Comitato di gestione per lo zucchero e del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese, per ognuno dei prodotti di base indicati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 esportati o da esportare sotto forma di merci riprese negli allegati B e C di detto regolamento :

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(4) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(7) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(9) GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(10) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(11) GU n. L 98 del 1°. 5. 1971, pag. 43.

a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati dei certificati di prefissazione nei mesi precedenti ;

b) i quantitativi per i quali, nel mese anteriore al mese precedente :

— sono state accordate delle restituzioni all'esportazione ;

— sono state accordate delle restituzioni all'esportazione nel quadro del regime di pagamento anticipato delle restituzioni istituito dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) si considera accordata ogni restituzione il cui importo è stato liquidato dalle autorità competenti e tenuto da queste ultime a disposizione dell'interessato, anche se non gli è stato effettivamente corrisposto o accreditato.

Articolo 2

I dati di cui all'articolo 1 sono ripartiti per prodotto di base ammesso al beneficio di un tasso di restituzione specifica con l'indicazione, per ognuno di essi, delle merci esportate o da esportare, designate con riferimento alla voce o, se del caso, alle voci della tariffa doganale comune in cui sono comprese.

Tuttavia, per le merci esportate che rientrano nelle voci 19.03 e 22.03 della tariffa doganale comune, la designazione di dette merci consiste in un riferimento alla categoria prevista per esse nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 204/69, tenuto conto della composizione in prodotti di base e, per quanto riguarda le merci di cui alla voce 19.03, del loro tenore in ceneri su materia secca.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI